REGOLAMENTO SOCIALE EX ART. 2521 C.C.

Approvato dall'Assemblea dei Soci

dell' 8 maggio 2018

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 2521, comma 5, C.C., disciplina i rapporti tra la società e i soci, definisce le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e descrive lo svolgimento dei lavori delle assemblee.

Predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Cofiter (di seguito, la **Società**) viene approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il presente regolamento disciplina i seguenti aspetti dell'attività sociale:

1. Scopi della Società;
2. Identificazione delle Aree territoriali (ex art. 5 dello statuto);
3. Operatività;
4. Ammissione del socio;
5. Istruttoria per l'erogazione della garanzia mutualistica, attività connesse e strumentali e residuali.
6. Funzionamento dell'Assemblea generale dei soci e di quelle separate.

1. Scopi della Società

Cofiter svolge le attività riservate agli Intermediari vigilati di cui al d.lgs n. 385/1993 e successive modifiche, nelle forme e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
La Società mira ad aumentare la funzionalità e dare impulso al rinnovo delle attività dei soci operanti prevalentemente nella Regione Emilia Romagna.
Per il raggiungimento di tali finalità, la Società concede ai soci garanzia mutualistica per il conseguimento di finanziamenti da parte di banche e società finanziarie.
Inoltre, se previsto da leggi statali o regionali, o beneficiando di fondi stanziati da enti pubblici e/o privati, la Società potrà erogare contributi ai soci in qualsiasi forma costituite.
Infine la Società può operare, in via residuale, anche nei confronti di non soci e svolgere, nei limiti massimi stabiliti da Banca d'Italia, le attività riservate agli Intermediari finanziari iscritti all'Albo previsto dall'art. 106 del Tub (così come modificato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141).

2. Identificazione delle Aree territoriali

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'Assemblea dei soci delibera che l'operatività sia suddivisa nelle seguenti Aree territoriali:

- **Area Est** (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini);
- **Area Ovest** (Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza).

Per ogni Area territoriale viene costituita una assemblea separata dei soci aventi sede legale all'interno della suddetta Area.

I confidi soci ed i soci che non hanno sede legale in nessuna delle Aree territoriali hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire appositi fondi rischi e fondi per l'abbattimento tassi di interesse di competenza esclusiva di ciascuna Area territoriale, con l'esclusione dei fondi che possiedono vincoli territoriali derivanti da apposite delibere di concessione.

3. Operatività

La Società svolge la propria attività a favore dei soci (attività di I grado) oppure a favore dei confidi soci o dei soci dei confidi soci (attività di II grado), inoltre, la Società può operare, in via residuale, anche nei confronti di non soci nei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente.

3.1 Attività di I grado

La Società può erogare garanzie su finanziamenti a favore di soci per esigenze legate all'attività d'impresa. Inoltre la Società gestisce fondi di garanzia ai sensi della Legge Regionale 41/97, 40/02 e della Legge dello Stato 108/96.
Le tipologie di finanziamento sono regolamentate da convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. Le convenzioni regolano i rapporti della Società con le banche e gli intermediari finanziari anche per quanto attiene la gestione dell'eventuale credito problematico.
Nel caso di operatività ai sensi di convenzioni con Enti terzi erogatori, spetta al Consiglio di Amministrazione predisporre prodotti in linea con quanto previsto dall'Ente stesso.

3.2 Attività di II grado

Con riferimento all'attività di secondo grado, la Società eroga garanzie a favore dei confidi soci o dei soci dei confidi soci di Cofiter in base ad accordi sottoscritti con gli stessi Confidi.

4. Ammissione del socio

Coloro che in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 7 dello Statuto, intendono diventare soci di Cofiter devono presentare domanda utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dalla Società e scaricabili anche via web dal sito www.cofiter.it. La domanda deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione corredata di tutti i documenti previsti ed in particolare del modulo di iscrizione. Il versamento della quota sociale dovrà essere effettuato prima dell'inizio del rapporto mutualistico e in particolare:

- prima della sottoscrizione del contratto: nei casi di erogazione di garanzia o finanziamento;
- prima dell'erogazione del servizio: nei casi di erogazione di attività connesse e strumentali.

La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di socio già iscritto a libro sociale con quota inferiore a Euro 250,00, il socio dovrà provvedere all'integrazione della stessa in occasione di nuova domanda di finanziamento fino al raggiungimento almeno della quota minima.
Eventuali quote aggiuntive possono essere fissate dal Consiglio di Amministrazione in proporzione al rischio assunto dal confidi in merito alla concessione della garanzia mutualistica o erogazione finanziamento.

5. Istruttoria e modalità per l'erogazione della garanzia mutualistica a favore dei soci

Gli uffici della Società devono osservare le istruzioni operative approvate dal Consiglio di Amministrazione al fine di conseguire un omogeneo comportamento sul territorio, nelle gestione delle pratiche da sottoporre ai competenti organi deliberativi.
Su ogni operazione di concessione i soci sono tenuti al versamento di diritti / commissioni come previsto dal documento di sintesi previsto dalla normativa sulla trasparenza.
Inoltre il socio potrà essere tenuto a sottoscrivere quote aggiuntive di capitale sociale, in proporzione al rischio assunto dal confidi in merito alla concessione, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. Tali quote andranno versate assieme alle altre voci di prezzo previste di volta in volta.
La Società può prevedere la richiesta di versamento di un deposito cauzionale variabile alla singola impresa, a garanzia del buon esito della propria operazione. Tale deposito potrà essere restituito, previa richiesta del socio, secondo le modalità di volta in volta previste, purchè il socio abbia regolarmente estinto ogni tipo di rapporto nei confronti della Società.

6. Funzionamento dell'assemblea generale dei soci e di quelle separate

6.1 Assemblee separate

Ai sensi dell'art. 2540 cod.civ., la Società deve prevedere lo svolgimento, oltre all'assemblea generale, di Assemblee separate dei soci in quanto è costituita da più di tremila soci e svolge la propria attività su più provincie.
A tal fine verranno tenute Assemblee separate in ognuna delle Aree territoriali sopra individuate, con il medesimo ordine del giorno previsto per l'assemblea generale ad eccezione della individuazione dei delegati a quest'ultima.

Le Assemblee separate sono validamente costituite qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. Esse sono presiedute dal Presidente del CdA o dal suo vice, qualora presenti, ovvero da un amministratore della società presente nell'Assemblea. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, le Assemblee separate esprimeranno un numero di voti pari al numero dei voti spettanti ai soci partecipanti, che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale.
I soci nominano uno o più delegati, e i relativi supplenti, che devono portare all'Assemblea generale dei voti favorevoli, contrari e astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate.
Per le elezioni alle cariche sociali i delegati o relativi supplenti, saranno portatori all'Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.
I delegati dei soci o i relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:
- devono essere scelti tra i soci;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega; - rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti, sia in proprio che per delega, alle Assemblee separate.
I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

I risultati delle Assemblee separate, sottoscritti dai relativi presidenti e segretari, dovranno essere immediatamente comunicati a Cofiter al temine delle Assemblee medesime, per darne compiuta informativa nell'Assemblea generale.

6.2 Assemblee generali

Nell'Assemblea generale i soci hanno diritto a un voto mentre i confidi soci hanno diritto a un numero di voti, attribuito in ragione della loro partecipazione allo scambio mutualistico, pari al numero dei soci da loro rappresentati (voto plurimo ex art. 2538, comma 3, cod.civ.).
Hanno diritto di partecipare i soci ed i confidi soci iscritti a libro soci almeno novanta giorni prima dell'Assemblea.
Il numero dei voti potenzialmente attribuibili ai singoli confidi viene calcolato in base al numero dei soci che risultano iscritti nei rispettivi libri dei soci almeno novanta giorni prima dell'assemblea.
I confidi soci dovranno far pervenire presso la Sede di Cofiter il numero dei loro soci entro 48 ore dalla relativa richiesta.
Il Presidente dell'Assemblea dovrà in primo luogo verificare il numero dei voti validi per la costituzione dell'assemblea sommando i soci diretti e i soci indiretti (soci dei confidi soci) in modo da stabilire il totale dei voti che possono essere potenzialmente espressi in assemblea.
Successivamente, il Presidente dovrà verificare il numero dei voti presenti in assemblea effettuando la somma tra soci presenti (in proprio e per delega) e confidi soci presenti (in proprio e per delega) in base al numero di soci che questi rappresentano ([1]).
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati ([2]).
L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

([1]) Ad esempio, ipotizzando che Cofiter associ complessivamente 30.000 imprese dirette e 6 confidi che rappresentano complessivamente altre 20.000 imprese, il totale dei voti che possono essere potenzialmente espressi in assemblea è pari a 50.000.
Pertanto se, ad esempio, in Assemblea sono presenti 300 imprese e 4 confidi, che rappresentano complessivamente 12.000 imprese, il numero dei soci potenzialmente presenti in assemblea sarà di 12.300 soci.
Tuttavia lo statuto, in ottemperanza alle disposizioni del codice civile, prevede che nessuno dei confidi soci possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale e che in ogni caso ai soci con voti plurimi non possa essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
In virtù del fatto che i soci diretti (imprese socie) sono numericamente superiori ai soci indiretti (imprese socie dei confidi soci) le limitazioni di cui sopra interverranno nei seguenti termini:

— ciascuno dei cinque confidi non potrà mai esprimere più del 10% dei 12.300 voti pertanto non potrà esprimere più di 1.230 voti;

— in ogni caso, ad essi non potrà essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale pertanto, sempre nell'esempio sopra evidenziato, i quattro confidi presenti in assemblea non potranno mai esprimere più di 150 voti (un terzo di 450).

In sostanza il numero dei voti spettanti in assemblea sarà di 450 voti dei quali 300 spetteranno alle imprese e 150 voti spetteranno ai confidi attraverso il meccanismo del voto plurimo.
I voti spettanti complessivamente ai confidi (nell'esempio: 150) saranno ripartiti tra gli stessi in percentuale al numero dei voti loro spettanti.
([2]) Nell'esempio sopra esposto l'assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno 25.001 voti (la metà più uno di 50.000) e delibera con almeno con almeno 226 voti (la maggioranza dei 450 voti presenti in assemblea).

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti.
L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di qualsiasi numero di voti e delibera con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
Qualora per l'Assemblea straordinaria, anche a seguito di modifiche statutarie, siano previste maggioranze diverse da quelle sopra esposte, varieranno le soglie di calcolo ma non varieranno le metodologie e i criteri di calcolo.
Il calcolo delle maggioranze sopra esposte riprende esattamente il tenore dell'art. 2368, terzo comma del cod. civ., previsto per le società per azioni e indirettamente richiamato dall'art. 24 dello Statuto della Società, nel quale si afferma che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma le medesime azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

7. Svolgimento delle Assemblee

Il presente Regolamento ha – di seguito - lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, lo svolgimento dei lavori delle assemblee (ordinaria e straordinaria, generale e separata) dei Soci.
La prima Assemblea ordinaria separata deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Inoltre, l'Assemblea ordinaria può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario, oppure per trattare argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla approvazione del Consiglio.

Si tratterà quindi di:

- Argomenti all'attenzione
- Modalità di convocazione
- Organizzazione
- Modalità di intervento
- Verifica degli intervenuti
- Presidenza dell'Assemblea e verifica del quorum costitutivo
- Modalità di svolgimento
- Modalità di votazione
- Caratteristiche delle schede elettorali e modalità di votazione
- Scrutinio delle schede
- Proclamazione e accettazione delle cariche
- Chiusura dei lavori
- Regolamento assembleare

7.1 Argomenti all'attenzione

I temi oggetto di trattazione da parte dell'assemblea ordinaria sono:

a) Il progetto di bilancio aziendale
b) La nomina e la revoca degli amministratori
c) La nomina del Presidente e del Vice Presidente della società a meno che non la si intenda appositamente lasciare alla decisione del Consiglio di Amministrazione
d) La nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale qualora pur se riservato statutariamente ad un Ente specifico, questi non lo abbia fatto
e) La decisione sul compenso di amministratori e sindaci
f) Responsabilità degli esponenti aziendali
g) La decisione sulla società di certificazione del bilancio su proposta del Collegio Sindacale
h) La decisione sui regolamenti che vengono portati alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione
i) La decisione sugli altri argomenti previsti dalle norme di legge nonché su autorizzazioni e deleghe da attribuire ad amministratori quando necessarie.

I temi oggetto di trattazione da parte dell'assemblea straordinaria sono:

a) le modificazioni dello statuto, salvo quanto disposto dall'articolo 27.5 dello statuto che riserva al CdA le modifiche necessarie per adeguamenti a disposizioni normative;
b) la nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
c) su operazioni straordinarie quali ad esempio fusioni per incorporazioni
d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge ovvero dai regolamenti secondari alla sua competenza.

7.2 Modalità di convocazione

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di necessità dal Collegio Sindacale.
La convocazione viene prodotta con apposito avviso che, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dovrà essere alternativamente:
a) spedito a mezzo lettera raccomandata;
b) spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci;
c) affisso presso la sede della società e gli uffici locali, inserito nel sito internet *e pubblicato su quotidiani a rilevanza nazionale.*

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea:
- devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, riportare un allegato recante un maggior dettaglio dei punti all'ordine del giorno per consentire ai soci una maggiore consapevolezza di quanto discutere;
- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di ulteriori dieci soci.

7.3 Organizzazione

L'assemblea dei soci è convocata nel luogo indicato nell'avviso, scelto preferibilmente fra i luoghi ove il Confidi opera anche attraverso la propria rete. Tale luogo deve peraltro essere idoneo ad ospitare i soci che statisticamente si presume possano partecipare all'assemblea.

Tenendo conto delle materie da trattare, l'orario di convocazione deve essere stabilito in modo da consentire una adeguata presenza di soci per una consapevole discussione.

7.4 Modalità di intervento in assemblea

I soci che intervengono in Assemblea devono essere in regola con le norme statutarie ed in grado di esibire la certificazione di partecipazione.
Possono altresì partecipare – senza alcun diritto né di voto né di intervento se non richiesto, anche altri soggetti la cui presenza venga ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal Presidente per il corretto svolgimento dei lavori.

Gli Enti promotori e sostenitori possono intervenire nelle assemblee con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci. Le imprese ed i liberi professionisti soci hanno diritto a un voto, mentre i confidi soci hanno diritto a un numero di voti attribuito in ragione della loro partecipazione allo scambio mutualistico. Nessuno dei confidi soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, a essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il numero dei voti attribuiti ai singoli confidi viene determinato in base al numero dei soci che risultano iscritti attivi nei rispettivi libri soci da almeno novanta giorni prima dell'assemblea. Le modalità di calcolo dei voti spettanti per la definizione delle maggioranze costitutive e deliberative delle assemblee sono stabilite dal Regolamento Sociale.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della Società, né alle società da *essi* controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

7.5 Verifica degli intervenuti

Il Consiglio di Amministrazione in occasione dell'organizzazione assembleare definisce le persone, esclusivamente dipendenti della società, addetti alla verifica della legittimità dell'intervento in assemblea da parte del socio; annotano sul biglietto di ammissione l'orario di ingresso di ciascuno e verificano le deleghe che egli è tenuto a presentare ed emettono un ulteriore biglietto di ammissione per ognuna delle deleghe valide.

Se il socio esce dal luogo dell'adunanza deve far registrare la propria uscita agli incaricati che devono ritirare il suo biglietto di ammissione e registrare l'orario di uscita. Ciò anche se l'uscita in questione dovesse essere effettuata per una breve esigenza temporanea. Infatti il socio può rientrare con una nuova ammissione

7.6 Presidenza e verifica dei quorum

In conformità con l'articolo 25 dello Statuto, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea è presieduta dal consigliere più anziano.
Il Presidente dell'Assemblea appena assunte le proprie funzioni verifica il raggiungimento del quorum costitutivo e se questo è raggiunto dichiara l'assemblea validamente costituita altrimenti deve rinviare a altra convocazione.
Una volta raggiunto il quorum costitutivo è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione di tale quorum per le successive votazioni.
In caso di seconda convocazione, qualora anche dopo aver atteso inutilmente un ora successiva a quella di convocazione il Presidente ne dà atto e invita il Consiglio di Amministrazione a riconvocare l'assemblea entro trenta giorni.

L'assemblea su proposta del Presidente provvede alla nomina di due o più scrutatori il personale presente ma anche alla nomina del segretario per la redazione del verbale della riunione quando non sia presente un notaio a ciò incaricato. Il Notaio od il segretario possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchiature di registrazione al solo scopo di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

Agli scrutatori è delegato il compito di controllare l'identità dei soci votanti all'atto del ritiro del biglietto di ammissione contro consegna della scheda di votazione. L'identificazione del socio viene svolta secondo la prassi ordinaria ovvero richiedendo un documento di identità. La sigla dello scrutatore sul biglietto di ammissione fa fede dell'avvenuto controllo.
Gli scrutatori hanno anche l'onere di effettuare lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dalle singole liste quando l'Assemblea deve votare per il rinnovo del CdA/Collegio. Gli scrutatori restano a disposizione del segretario o del notaio fino a fine assemblea e sottoscrivono il verbale.

7.7 Modalità di svolgimento dell'assemblea

Il Presidente nel dirigere i lavori deve garantire il diritto di informazione del socio e facilitare il confronto costruttivo di opinioni.

Nel corso dell'adunanza il Presidente può decidere di sospendere i lavori per un breve periodo motivandolo, così come ha il potere di allontanare dall'assemblea chiunque ne ostacoli – a suo insindacabile giudizio - il regolare svolgimento.
Egli può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile per garantire il corretto svolgimento dei lavori e soprattutto l'esercizio dei diritti in capo ai soci.

Il Presidente dopo aver illustrato gli argomenti all'ordine del giorno regola la discussione dando la parola ai soci che l'abbiano richiesta e stabilendo un tempo massimo di durata dell'intervento su ciascun punto in discussione tenendo conto della numerosità degli argomenti all'OdG e del numero di soci che hanno chiesto di parlare. Scaduto il termine fissato il Presidente può togliere la parola al socio esuberante.
Il Presidente decide anche sulle modalità di fornitura della risposta al socio, provvedendo personalmente o invitando a farlo un altro consigliere ovvero il direttore generale che a sua volta può farsi assistere da un tecnico,

Nel caso non sia possibile portare a termine i lavori nel corso della giornata, il Presidente può proporre di rinviare la seduta a data da fissare entro gli 8 giorni successivi stabilendo nel contempo luogo data e ora di convocazione. Tale successiva seduta varrà come prosecuzione dell'assemblea sospesa.

7.8 Modalità di votazione

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto salvo che l'assemblea su proposta del Presidente consenta di procedere con voto palese.
Nel caso di voto segreto, occorre predisporre delle urne nonché specifiche cabine per la tutela della privacy.
Nelle votazioni palesi il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al Segretario o al Notaio durante o subito dopo la votazione affinchè possa essere effettuata una corretta verbalizzazione.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato qualsiasi numero di voti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
Sono necessari, sia in prima che in seconda convocazione, almeno 50 voti favorevoli per:
- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- lo scioglimento anticipato della Società;
- il cambiamento della natura di Società cooperativa a mutualità prevalente.

Sono fatti salvi i casi in cui sono previsti diversi quozienti da norme imperative di legge.

Se si devono approvare più norme statutarie e/o regolamenti, il Presidente può proporre la votazione in blocco. Nel caso di eventuali proposte di testi alternativi il Presidente mette in votazione dapprima il testo proposta dal CdA e quindi gli altri.

7.9 Caratteristiche delle schede elettorali e modalità di votazione

Premesso che la nomina alle cariche sociali avviene con votazione conforme alle previsioni statutarie (es. voto di lista…più liste…indicazioni amministrorori indipendenti…), Cofiter predispone una unica scheda di votazione, unica a poter essere utilizzata, validata dagli scrutatori.
Il socio indica il numero della lista che desidera venga considerata vincente. Tutte le altre indicazioni ovvero cancellature, abrasioni etc comporatano l'annullamento della scheda.

7.10 Scrutinio delle schede

Il Presidente dichiarata chiusa la votazione dispone l'immediato inizio dello srutinio sovraintendendone al regolare svolgimento. Lo scrutinio è eseguito dagli scrutatori come sopra nominati se necessario coadiuvati da altro personale della società.

In caso di parità di voti fra liste viene considerata vincente quella il cui primo della lista è più anziano di età.
Risultano eletti tutti i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di maggioranza) eccetto uno che è il primo della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

7.11 Proclamazione e accettazione delle cariche

Il Presidente proclama i candidati eletti in base all'esito della votazione questi sono tenuti ad accettare formalmente la carica entro 5 giorni dalla proclamazione.

7.12 Chiusura dei lavori

Il Presidente dopo aver trattato le materie all'OdG e terminate le operazioni di voto e di scrutinio nonché dopo la proclamazione degli eletti dichiara chiusa l'assemblea.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nell'apposito libro delle assemblee, conservato presso la sede sociale.

7.13 Il Regolamento

Il presente documento viene approvato dall'assemblea ordinaria che può apportare modificazioni e/o integrazioni; esso è liberamente consultabile presso la sede sociale e sul sito internet di Cofiter.
Del regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione in modo che il socio sappia che oltre allo Statuto si applicano le regole quivi previste.